



*riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull'autonomia e sul consiglio - spunti di lettura*

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull'autonomia e sul consiglio</i>
<b>composizione del senato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• il senato è <b>organo ad elezione indiretta</b>, e <b>rappresenta le istituzioni territoriali</b>;</li><li>• dagli attuali 315 senatori il senato sarà ridotto a <b>95 senatori</b>, eletti dai consigli regionali o delle province autonome tra i consiglieri regionali ed i sindaci della rispettiva regione/provincia autonoma; inoltre sarà composto dagli <i>ex</i> presidenti della Repubblica (a vita) e da altri 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni;</li><li>• nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 2, <b>ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2</b>;</li><li>• elettorato attivo e passivo dei senatori: non è più previsto né il requisito del compimento di quaranta anni d'età per diventare senatori, né quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto; eliminata l'incompatibilità fra la carica di senatore e quella di consigliere;</li></ul>
<b>durata del mandato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la <b>durata del mandato</b> dei senatori coincide con la durata del consiglio regionale (consiglio provinciale) da cui sono stati eletti; il senato è <b>un organo a rinnovo parziale</b>;</li><li>• <b>la cessazione dalla carica elettiva regionale o locale comporta la decadenza da senatore</b>. La nuova legge elettorale del senato dovrà prevedere le modalità di sostituzione dei consiglieri e dei sindaci in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale;</li><li>• per i senatori non è prevista un'indennità parlamentare: il <b>trattamento economico dei senatori</b> sindaci e dei senatori consiglieri regionali/provinciali eletti in secondo grado è quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che essi rivestono;</li></ul>
<b>elezione del senato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da un sistema di elezione popolare diretta si passa ad <b>un sistema di elezione di secondo grado</b>;</li><li>• i consigli regionali e <b>i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano</b> eleggono i senatori <b>tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni</b></li></ul>

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull' autonomia e sul consiglio</i>
	<p><b>dei rispettivi territori.</b> L'elezione avviene inoltre <b>in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome</b> (la scelta degli elettori non riguardano i sindaci);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere consiglieri regionali/provinciali è presupposto necessario per l'elezione a senatore;</li> <li>• rimane il <b>metodo proporzionale</b>;</li> <li>• la nuova legge elettorale del senato è <b>una legge bicamerale</b>; che può essere approvata anche nella legislatura in corso (i termini di approvazione decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale; conseguentemente il termine per il ricorso preventivo di costituzionalità alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scade il decimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima);</li> <li>• le regioni/province autonome hanno <b>un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del senato: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima</b>;</li> <li>• <b>contenuti della legge elettorale del senato:</b> l'individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali; le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale; i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi (fra cui i voti espressi e la composizione di ciascun consiglio);</li> <li>• i senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento;</li> <li>• le <b>leggi che disciplinano l'elezione</b> dei membri della Camera dei deputati e <b>del Senato della Repubblica</b> possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al <b>giudizio preventivo di legittimità costituzionale</b> della Corte costituzionale, su ricorso motivato di almeno un terzo dei componenti del senato o un quarto dei componenti della camera, entro 10 giorni dall'approvazione della legge. La Corte costituzionale decide entro 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di incostituzionalità la legge non può essere promulgata.</li> </ul>

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull'autonomia e sul consiglio</i>
<p><b>riforma titolo V - parte seconda - della costituzione (ordinamento regioni a statuto ordinario)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• clausola di <b>non applicazione/salvaguardia per le autonomie speciali</b>: la riforma costituzionale, per la parte relativa alla riformulazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) <b><u>non si applica alle autonomie speciali fino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati</u></b>;</li> <li>• quindi, fra l'altro, <b><u>non si applicano</u></b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ la disciplina relativa al riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni (ampiamente modificata a vantaggio dello Stato);</li> <li>⇒ la soppressione della competenza concorrente o ripartita;</li> <li>⇒ la clausola di supremazia (che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale);</li> <li>⇒ la disciplina sul controllo sostitutivo dello stato di cui all'art. 120 costituzione: la riforma costituzionale estenderebbe formalmente tale disciplina anche alle autonomie speciali ma la norma transitoria prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale e sino alla revisione degli statuti, resta ferma la disciplina vigente prevista dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;</li> <li>⇒ il limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali (gli emolumenti spettanti al presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione);</li> </ul> </li> <li>• <b><u>sono invece applicabili alle autonomie speciali</u></b> (in quanto non contenute nel capo IV della riforma, relativo alla modifica del titolo V della Costituzione): <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ la modifica all'art. 121 (le proposte di legge dei consigli regionali/provinciali sono presentate alla Camera);</li> <li>⇒ la modifica all'art. 122, secondo comma (<b>elimina l'incompatibilità fra la carica di senatore e quella di consigliere</b>);</li> <li>⇒ le modifiche agli articoli 132 e 133 (sui mutamenti ordinamentali e circoscrizionali degli enti locali);</li> <li>⇒ <b>il divieto di corrispondere rimborsi o analoghi trasferimenti monetari</b> recanti oneri a carico della finanza pubblica <b>in favore dei gruppi presenti nei consigli</b> regionali/provinciali;</li> </ul> </li> </ul>

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull'autonomia e sul consiglio</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quindi <b>nelle autonomie speciali</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <b>si continua ad applicare la disciplina dei rispettivi statuti speciali</b> (con le relative norme di attuazione), secondo l'interpretazione e i vincoli derivanti dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta sull'applicazione del titolo V - parte seconda - della costituzione, così come modificato dalla riforma costituzionale del 2001 e attualmente vigente, in attuazione della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;</li> <li>⇒ <b>si prevede un procedimento di modifica degli statuti speciali più articolato, e basato sul principio dell'intesa</b> (che andrà disciplinato);</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>articolo 116 costituzione (autonomie speciali e regionalismo differenziato)</b></p> <p><b>regionalismo differenziato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>confermato (non modificato) il sistema della autonomie speciali</b>;</li> <li>• nella norma transitoria: <b>salvaguardia per le autonomie speciali: <u>la riforma non si applica</u> alle autonomie speciali <u>fino alla revisione</u> (non più adeguamento) <u>dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati</u></b>;</li> <li>• <b><u>introduzione del principio dell'intesa</u></b> (per la riforma dello statuto speciale);</li> <li>• <b>regionalismo differenziato: è prevista <u>l'applicabilità anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome - a decorrere dalla revisione degli statuti - dell'articolo 116, terzo comma, costituzione</u></b>, con riferimento ad un determinato ambito di materie e con una diversa tempistica si distingue: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <b><i>dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale e sino alla revisione degli statuti</i></b>, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si applica l'art 116, terzo comma, <u>nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale</u> (ossia nel testo attualmente vigente), escludendo le materie di competenza concorrente. L'art. 116, terzo comma, nel testo attualmente vigente si applica dunque limitatamente alle materie dell'<b>organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione, e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali</b>;</li> <li>⇒ <b><i>a seguito della revisione degli statuti speciali</i></b>, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si applicano le disposizioni sul cd. regionalismo differenziato contenute nell'art. 116, terzo comma, costituzione, <u>nel testo modificato dalla riforma costituzionale</u> (quindi la disciplina prevista per le regioni ordinarie)</li> </ul> </li> </ul>

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull'autonomia e sul consiglio</i>
<b>riforma degli statuti speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la revisione</b> (non più adeguamento) <b>degli statuti speciali deve avvenire sulla base di intese fra le autonomie speciali e lo stato</b>: si rafforza quindi la posizione delle autonomie speciali nel procedimento costituzionale di riforma del rispettivo statuto (non è più sufficiente un parere del consiglio sulla riforma ma occorre una intesa);</li> <li>• <b>contenuti, procedura e vincoli dell'intesa devono essere precisati</b> (vedi ipotesi norma costituzionale commissione Bressa)</li> </ul>
<b>disciplina transitoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>disposizioni transitorie relative alla modalità di elezione per il senato</b> da parte dei consigli regionali, con riferimento alla prima applicazione. Queste norme operano <u>in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge bicamerale che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali</u>;</li> <li>• <b>la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi</b> e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame. Il sistema elettorale definito dai commi in esame troverà, quindi, applicazione fino all'entrata in vigore di tale legge;</li> <li>• <b>le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a conformare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge elettorale del senato</b></li> </ul>
<b>contenuti più significativi per l'ordinamento consiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nuova competenza ad eleggere due senatori, in rappresentanza della Provincia;</b></li> <li>• (salva l'applicazione della disciplina transitoria sull'elezione per il senato in sede di prima applicazione) <b>necessità di adeguare la legge provinciale elettorale ai principi della nuova legge statale sull'elezione del senato;</b></li> <li>• <b>si applica il divieto di corrispondere rimborsi o analoghi trasferimenti monetari</b> recanti oneri a carico della finanza pubblica <b>in favore dei gruppi presenti nei consigli regionali/provinciali;</b></li> <li>• <b>non si applica invece alle autonomie speciali</b> (perché inserito del titolo V - parte seconda - della costituzione), il limite agli <b>emolumenti dei componenti degli organi regionali</b> (limite agli emolumenti spettanti al presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, in modo che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di</li> </ul>

<i>ambito</i>	<i>contenuti più rilevanti della riforma che incidono sull' autonomia e sul consiglio</i>
	regione); <ul style="list-style-type: none"> <li>• di conseguenza sarà <b>necessario rivedere le discipline normative provinciali interessate</b> dai nuovi principi, fra cui: <i>la legge elettorale provinciale, il regolamento interno, il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore di gruppi</i></li> </ul>

cl/ aprile 2016